4. Il personale preposto ai controlli possiede:

— una buona formazione tecnica e professionale,

— una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che effettua e una sufficiente pratica di questi controlli,

— l'attitudine necessaria a redigere attestati, verbali e rapporti necessari per comprovare che i controlli sono stati effettuati.

5. Va garantita l'indipendenza del personale preposto al controllo. La retribuzione di ogni addetto non è in funzione del numero di controlli effettuati né dei risultati dei controlli.

6. L'organismo sottoscrive un'assicurazione di responsabilità civile a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in base al diritto nazionale oppure a meno che i controlli non siano effettuati direttamente dallo Stato membro.

7. Il personale dell'organismo è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita le sue attività) nell'ambito della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di recepimento della stessa nel diritto interno dello Stato membro.

ALLEGATO IV

MARCHIO DI CONFORMITÀ

Il marchio di conformità CE è costituito dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:

In caso di riduzione o di ingrandimento del marchio devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo di cui sopra.

P6_TA(2006)0516

Sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (SESPROS) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (SESPROS) (COM(2006)0011 — C6-0024/2006 — 2006/0004(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0011) ([1]),

— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0024/2006),

— visto l'articolo 51 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0324/2006);

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

([1]) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
